

REGOLAMENTO SEZIONALE

SEZIONE DI VIGEVANO

Titolo I

art. 1

E' costituita con sede in Vigevano un'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di VIGEVANO" e sigla C.A.I sezione di Vigevano.

Essa ha durata illimitata

art. 2

L'associazione è una Sezione periferica del CLUB ALPINO ITALIANO, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

art. 3

Le finalità dell'associazione sono quelle contemplate nello Statuto e nel Regolamento Generale (*RG art.I.I.1*)

art. 4

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Titolo II – SOCI

art. 5

I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie: benemeriti, ordinari, familiari, giovani.

art. 6

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni. Per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e il Regolamento e Statuto dell'Associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il socio è comunque libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione all'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione (*RG. art. II.II.2*)

art. 7

I soci sono tenuti a versare la quota annuale e gli oneri accessori stabiliti dal consiglio sezionale (spese di iscrizione, cambio indirizzo, ecc.). Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

art. 8

I diritti e doveri del socio sono quelli stabiliti dallo Statuto, in particolare:

a - I soci, purchè maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee (*SG. art.II.4*).

b- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. (*SG. art.II.4*)

c - Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o di avanzi di gestione e fondi, riserve o quote del patrimonio della sezione (*RG art. II.IV.1*)

art. 9

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza la restituzione dei ratei della quota sociale versata. (RG art. II. V.1 comma 1)

1

art. 10

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti, della quote associative annuali arretrate.

Il socio di cui è accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

(RG art. II.V.1 comma 3)

art.11

Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare deliberato dal Consiglio Direttivo, sentito il collegio dei proviviri.

Titolo III – ORGANI DI SEZIONE

art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Proviviri.

art. 13

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Le elezioni sono effettuate con voto libero e su scheda segreta; l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio rieleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. Il numero delle preferenze espresse per i consiglieri non può essere superiore, pena la nullità della scheda, a quello dei candidati da eleggere (RG.art.VII.II.1)

Capo I - ASSEMBLEA

art. 14

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; e' costituita da tutti i soci, e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'assemblea:

2

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti, gli eventuali Delegati alla Sede centrale, i Proviviri della Sezione;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo,
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati (AD) ;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione stabilendone le modalità, e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

art. 15

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e comunicato a mezzo stampa o spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

art. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

art. 17

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, tre Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Tuttavia:

a) - le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.

b) - la deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Le nomine delle cariche sociali avverranno con scheda segreta.

art. 19

Le deliberazioni concernenti l'alienazione di rifugi o altre opere alpine a soggetti estranei al CLUB ALPINO ITALIANO debbono essere preventivamente approvate dal comitato centrale di indirizzo e di controllo.

Capo II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 20 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione; esso si compone di undici membri, eletti dall'Assemblea tra i soci e rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i suoi componenti. Il Consiglio nomina pure un Segretario ed eventualmente un Tesoriere che possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio purchè maggiorenni ed iscritti alla Sezione da almeno due anni compiuti.

Il Consiglio delibera altresì sulla eventuale partecipazione del past President a tutte le riunioni dello stesso senza diritto di voto.

art. 21

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. In particolare, esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea;
- cura la redazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone incarichi o commissioni atte allo svolgimento di specifiche attività sociali e controlla che le medesime (gite sociali, pubblicazioni, corsi, ect) si svolgano in modo corretto e funzionale.
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi ; decide anche la partecipazione a Raggruppamenti di Sezioni del CAI che operano nel territorio circostante.

art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

art. 23

Il consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare venga a mancare nel corso del triennio, verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Capo III - PRESIDENTE

art. 24

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa ed ha la firma sociale.

Egli può delegare parte delle proprie funzioni ed inoltre:

- a) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni
- b) convoca l'Assemblea dei Soci
- c) redige la relazione annuale da presentare all'Assemblea, accompagnata dal conto economico dell'esercizio.

In caso di urgenze, il Presidente adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo proporli a ratifica dello stesso nella sua prima riunione successiva. (RG. art. VI.1.5).

art. 25

Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive. Può essere ancora rieletto dopo almeno un anno di interruzione.

art. 26

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Capo IV - SEGRETARIO E TESORIERE

art. 27

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

In assenza del Tesoriere cura la contabilità della sezione.

art. 28

Il Tesoriere, se nominato, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, ne tiene la contabilità e la presenta al Consiglio ogni qualvolta richiesta.

Capo V - REVISORI DEI CONTI

art. 29

Il Consiglio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge tra i suoi componenti un Presidente.

Art. 30 -

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d'esercizio e riferisce all'assemblea dei soci. I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Capo VI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 31- Il Collegio dei probiviri svolge funzioni di conciliazione all'interno della sezione per risolvere eventuali controversie fra soci e sezione

Titolo V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

art. 32

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

art. 33

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione.
- da eventuali contributi ordinari per le coperture assicurative o da contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

art. 34

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati presso un istituto di credito ed intestati all' Associazione stessa.

I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente dal Tesoriere o dal Segretario o altro delegato. La firma deve essere depositata presso la banca dove sono custoditi i fondi dell' Associazione

art. 35

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione. Il bilancio è reso pubblico ai Soci mediante l'affissione all'Albo sezionale almeno 7 gg. prima dell'Assemblea annuale.

Titolo VI – SOTTOSEZIONI

art. 36

1 - Le Sezioni con almeno seicento soci e costituite da almeno tre anni possono istituire sottosezioni su domanda presentata al Consiglio Direttivo da almeno cinquanta soci, ordinari e familiari, con la precisa indicazione del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa; detto territorio non può appartenere al Comune nel quale ha sede la Sezione. Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente. In nessun caso i soci delle sottosezioni possono superare il 50% dei soci della intera Sezione e in assoluto, per ciascuna, il numero di trecento soci.

2 - Il consiglio direttivo della Sezione delibera entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta giorni successivi trasmette al comitato di coordinamento del convegno regionale o interregionale (CDR) competente per territorio la delibera di costituzione, la precisa indicazione del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente.

3 - Le sottosezioni della Sezione di Vigevano del C.A.I. sono rette dallo Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dal regolamento Sezionale e dalle seguenti norme.

4 - All'atto della costituzione di ciascuna sottosezione il Consiglio Direttivo della Sezione fissa la zona di attività entro la quale la sottosezione può svolgere liberamente opera di propaganda e proselitismo; nessuna sottosezione può accettare l'iscrizione di chi abbia domicilio o residenza fuori dalla zona suddetta.

5 - Le quote sociali e le aliquote di pertinenza della cassa della sottosezione per le necessità amministrative e organizzative vengono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo sezionale e in nessun caso le quote sociali potranno essere inferiori a quelle della Sezione. I soci ricevono le eventuali pubblicazioni con pari diritto dei soci della Sezione.

- 6 - La sottosezione dovrà avere un proprio regolamento, che dovrà essere approvato dal consiglio della sezione.
- 7 - La sottosezione è diretta e amministrata da un consiglio di reggenza, presieduto da un reggente nominato dai soci della sottosezione.
- 8 - Il consiglio di reggenza è composto dal reggente, da un segretario e da un consigliere. I membri del consiglio di reggenza durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Non possono essere eletti alla cariche sociali della sezione.
- 9 - Il reggente presiede le sedute del consiglio di reggenza, cura l'esecuzione delle delibere dello stesso, ha la gestione e la firma per la sottosezione. In caso di impedimento è sostituito dal consigliere.
- 10 - Il segretario redige gli atti della sottosezione e cura i rapporti amministrativi con la sezione.
- 11 - Il reggente rappresenta ad ogni effetto la sottosezione in seno alla sezione e partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, dietro invito del Consiglio Direttivo della Sezione.
- 12 - Ai soci della sottosezione spetta nel corso delle Assemblee Sezionali il medesimo diritto di voto dei soci della sezione.
- 13 - Quando i soci di una sottosezione per due anni consecutivi si riducono ad un numero inferiore a quello statutario la sottosezione automaticamente si riterrà sciolta.
- 14 - Il consiglio direttivo della sezione si riserva il diritto di inviare un proprio rappresentante alle riunioni del consiglio di reggenza e alle assemblee sottosezionali.
- 15 - Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, conseguentemente non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo di autonomia gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale. Hanno un proprio regolamento che non può essere in contrasto con il regolamento della Sezione ed è esecutivo solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione. Mediante apposito contratto, possono ottenere la gestione di rifugi di proprietà della Sezione, ma le risultanze della gestione devono comunque apparire analiticamente nei bilanci della sezione.
- 16 - I soci delle sottosezioni partecipano a tutti gli effetti all'Assemblea della Sezione di appartenenza.

art. 37

- 1) L'Assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il Consiglio Direttivo della Sezione delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della Sezione, dal Regolamento Generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
- 2) In caso di scioglimento di una sottosezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.
- 3) Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
- 4) I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta. (RG.art.VI.III.3)

Titolo VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

art. 38

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra organi dell'Associazione, relative alla vita sociale dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esprimere il tentativo sono:

- il Collegio dei Proviviri per le controversie fra i soci;
- il Comitato di coordinamento del Convegno regionale, per le controversie fra soci e organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento generale del C.A.I..

art. 39

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento, o dello statuto generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma dell'art. 14 del regolamento generale del C.A.I..


Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I..


Art. 41 - Il presente regolamento con deliberazione del Consiglio Direttivo sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del CAI

Questo Regolamento, con le modifiche richieste dal Comitato di indirizzo e controllo della Sede Centrale (vedi comunicazione del 18-02-08), è stato approvato nell'Assemblea Ordinaria del CAI Vigevano il 28 Marzo del 2008.

Il Presidente della Sezione



Il Presidente dell'Assemblea



Vigevano, 28 Marzo 2008

Abbreviazioni usate nello Statuto Generale (SG) e nel Regolamento Generale (RG).

AD = Assemblea dei delegati

ARD = Assemblea Regionale dei Delegati

CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale)

CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex CdP Comitato di Presidenza)

CDR = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)

GR = Gruppo Regionale (abbr. di Raggruppamento Regionale di Sezioni)

PG = Presidente Generale

PR = Presidente Regionale